

sabato 3 ottobre 2009

TRIBUTARIO/ fisco

Articoli - Quotidiano del: 31/03/2007

Ganasce fiscali, non ci sono dubbi sulla giurisdizione

(Commissione tributaria regionale Lazio, sezione decima, sentenza n. 48; depositata il 26 marzo)

Fermo amministrativo dell'auto, la giurisdizione è del giudice ordinario. A stabilirlo è stata la decima sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 48/2007 (depositata lo scorso 26 marzo e qui leggibile nei documenti correlati). Pubblichiamo di seguito il commento di Angelo Buscema.

di

Angelo Buscema*

La sentenza 48/2007 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione decima, merita di essere segnalata all'attenzione dell'operatore tributario in quanto ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in riferimento ad un ricorso instaurato dal contribuente, avverso un provvedimento di fermo amministrativo, ex articolo 86 del Dpr 602/73, di un'autovettura, prima dell'entrata in vigore del Dl 223/06, convertito con modificazioni in legge 248/06. In particolare, tale pronuncia ha evidenziato che la carenza di giurisdizione del giudice tributario trova conferma nelle ordinanze 875/07 (pubblicata sul quotidiano dello scorso 6 febbraio con il commento di *Luigi Ciambrone e Antonella Mascaro*), 2053/06 e 14701/06 delle Su della Corte di cassazione che, risolvendo la diatriba sull'attribuzione di giurisdizione, in sede di regolamento preventivo della giurisdizione, hanno statuito, che il giudice ordinario è competente a decidere in caso di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (cosiddette ganasce fiscali).

Trattasi di una pronuncia che si pone in linea anche con la sentenza 4689/05 del Consiglio di Stato che ha negato la propria giurisdizione, in primo grado affermata dal Tar, poiché:

a) la controversia relativa al fermo sia nella fase della sua esecuzione che in quella della sua disposizione non riguarda né il tributo per il quale si procede alla riscossione né la materia del pubblico servizio;

b) il fermo amministrativo ha natura di strumento inteso alla conservazione del bene ai fini del soddisfacimento del credito tributario;

c) esso è un mezzo cautelativo e anticipatorio degli effetti espropriativi dell'espropriazione forzata lato sensu intesa; in particolare, il fermo è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito con conseguente devoluzione al Go delle relative controversie.

Giova precisare che, il comma 26^{quinquies} dell'articolo 35 del Dl 233/06 ha modificato il comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs 546/92, rubricato «Atti impugnabili e oggetto del ricorso», e configurato dopo la lettera e), le seguenti due ulteriori ipotesi per le quali è proponibile ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale:

e-bis): l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del Dpr 602/73, e successive modificazioni;

e-ter): il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del Dpr 602/73, e successive modificazioni.

L'indicata modifica normativa è stata introdotta in sede di conversione del decreto e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs 546/92, è entrato in vigore unitamente alla legge di conversione.

Il Dl 223/06, è stato convertito con modificazioni in legge 248/06. Il suddetto Dl è entrato in vigore il 4 luglio 2006, le modificazioni apportate in sede di conversione sono entrate in vigore il 12 agosto 2006, giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale (S.O. della G.U. 186/06). Per effetto della legge di conversione 248/06 del decreto 233/06 il contribuente può difendersi dall'12 agosto 2006 (le modifiche apportate in sede di conversione sono entrate in vigore il 12 agosto 2006, giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta ufficiale 186/06) avverso l'ipoteca del concessionario e il fermo dei beni mobili registrati innanzi al giudice tributario.

Giova osservare che l'articolo 19 del D.Lgs 546/92 e l'articolo 2 dello stesso decreto sono norme sulla giurisdizione; pertanto, soltanto se l'ipoteca ed il fermo si riferiscono a tributi cioè all'oggetto della giurisdizione tributaria individuato dall'articolo 2 del D.Lgs 546/92 essi saranno impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie. Ne consegue che, se l'ipoteca o il fermo non facciano riferimento a tributi ma a sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada o a contributi previdenziali, si dovrà ricorrere nel primo caso dinanzi al GdP, nel secondo dinanzi al Tribunale del lavoro(in tal senso, CT provinciale di Catania sesta sezione sentenza 525/6/06 depositata il 28 dicembre 2006)Rimane, comunque, da risolvere la compatibilità di siffatto istituto con i principi statuiti dal cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente in tema di rapporti tra concessionario (vd. articolo 17 legge 212/00) e contribuente (si pensi al difetto di motivazione del fermo; si pensi alla necessità di indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sul fermo; si pensi alla necessità di indicare l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame in autotutela; si pensi alla necessità di indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale a cui ricorrere). È auspicabile, al fine di evitare episodi di degenerazione del fenomeno del fermo dei veicoli fiscali e nell'ottica di un rapporto tributario improntato alla buona fede, che nella prassi operativa la pretesa erariale sia garantita, ove possibile, con strumenti alternativi quali il pignoramento di beni mobili registrati, il sequestro conservativo, la fideiussione, la sospensione dei rimborsi e la compensazione.

** Dirigente Agenzia delle Entrate*

[Indietro](#)